



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 17 / 2024

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 17 /2024

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7740



Arnau Estanyol e la costruzione della nuova “Cattedrale del Mare”. Rigenerazione urbana e riuso degli edifici di culto nei processi di inclusione sociale.

Fabio Balsamo*

Abstract: [Arnau Estanyol and the construction of the new “Cathedral of the Sea”. Urban regeneration and reuse of places of worship in social inclusion processes] Urban regeneration processes centered on the cultural and social valorization of abandoned buildings of worship can represent a particularly useful action to prevent the marginalization of the suburbs and to promote the social integration of migrants and foreigners within the destination contexts. Conversely, the sharing or loaning of underused Catholic places of worship to more recently established religious groups can significantly contribute to the social cohesion. The paper aims to highlight the impact of the reuse of abandoned places of worship in the processes of social inclusion and, specifically, in the affirmation on an effective level of the “right to the city”, which in contemporary multi-religious societies cannot ignore the guarantee of the right of religious communities to have places where they can freely practice their worship.

Key words: Diritto alla città – rigenerazione urbana – riuso edifici di culto dismessi – inclusione sociale – diritto di libertà religiosa e di culto.

1. Premessa

L'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la valorizzazione culturale ed economica delle aree urbane depresse costituiscono alcuni dei principali obiettivi degli interventi di rigenerazione urbana, da realizzare soprattutto nelle periferie (Giusti 2021: 439-473).

I processi di rigenerazione urbana costituiscono un insieme di azioni¹ - se non una vera e propria funzione amministrativa (Chiti 2017: 15) - finalizzate ad assicurare su un

* Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, fabio.balsamo@unina.it.

¹ Secondo Musco 2009: 189, la rigenerazione urbana «si rivolge alle aree urbane nel loro insieme [...]». Consiste in un'azione coordinata che si attiene alle necessità espresse dai cittadini, dalle associazioni, dalle

piano di effettività il c.d. "diritto alla città" (Lefebvre 2014: 101-114, 130), diritto che presuppone non soltanto l'accesso alle risorse urbane, ma soprattutto la possibilità di sperimentare un'esistenza negli spazi cittadini alternativa ai processi di marginalizzazione delle periferie e di omologazione dei centri storici, sempre più spesso privati di beni comuni e spazi entro cui dispiegare le energie proprie delle forme di cittadinanza attiva.

2. Rigenerazione urbana e "diritto alla città": la centralità degli edifici di culto.

Il "diritto alla città" è stato definito da Henry Lefebvre anche come il diritto alla libertà e alla "individualizzazione nella socializzazione" (Lefebvre 2014: 130). Ed è proprio tale dimensione che impone un necessario approfondimento della funzione sociale e culturale degli edifici di culto all'interno dei contesti urbani e dell'importanza di incentrare, laddove possibile, i processi di rigenerazione urbana sulla valorizzazione dei luoghi di culto.

Le azioni di "rigenerazione urbana" pianificate intorno agli edifici di culto, difatti, oltre a contribuire all'utilizzazione in chiave innovativa delle aree degradate, sembrano connotarsi per una migliore capacità di intercettare i bisogni di una platea intergenerazionale di fruitori, proponendosi come importante antidoto sia contro l'emarginazione degli anziani², sia contro la povertà educativa³ e le derive criminali che colpiscono sempre più di frequente le fasce giovani della popolazione⁴.

La rigenerazione urbana attuata attraverso la valorizzazione e il recupero degli edifici di culto sembra, pertanto, in grado di favorire la creazione di un ambiente urbano sicuro (Mazzola 2005) ed aperto ad una fruizione pubblica inclusiva e non selettiva. In quanto luoghi in cui la manifestazione dell'identità si declina in una prospettiva comunitaria mediante la partecipazione all'esercizio del culto e dei riti religiosi in forma associata⁵, gli edifici di culto possono effettivamente costituire degli spazi in cui può inverarsi il diritto alla città quale diritto alla "individualizzazione nella socializzazione". Attraverso l'esercizio del diritto di libertà religiosa e di culto, in altri termini, l'individuo realizza nel soddisfacimento di un'esigenza profondamente personale anche la propria dimensione sociale, funzionale al riconoscimento di quel "diritto alla centralità" (Merrifield 2011: 475) – corollario del "diritto alla città" – che si esprime nel

«diritto alla partecipazione e all'essere non semplici visitatori della città ma soggetti che del loro ambiente urbano scelgono il destino e l'uso» (Nitrato Izzo 2017: 86).

Tra le ulteriori ricadute positive che la valorizzazione e il riuso degli edifici di culto sottoutilizzati o dismessi può generare nell'ambito dei processi di rigenerazione urbana vi è anche l'integrazione sociale delle persone migranti e degli stranieri all'interno dei

istituzioni e dalle imprese locali. Si articola in più azioni: recupero fisico degli edifici storici, industriali e residenziali oltre che dello spazio pubblico, rafforzamento della cultura urbana, dell'ecologia, delle condizioni sociali, dell'offerta di lavoro e della democrazia».

² Sul punto cfr. Carrera 2021: pp. 203-211, specificamente p. 209, secondo cui «il diritto alla città per gli anziani può essere garantito solamente dalla capacità di progettare una città sana e inclusiva».

³ Sull'emergenza rappresentata dalla povertà educativa cfr. Curcio, Serritella 2023.

⁴ Si consideri, ad esempio, il ruolo degli oratori nel contrasto alla povertà educativa e alla criminalità giovanile. Per approfondimenti cfr. Balsamo 2019: 61-72.

⁵ Sul concetto di comunità religiosa si rinvia a d'Arienzo 2006: 279-292.

contesti di destinazione, incoraggiata proprio dalla disponibilità dei luoghi di culto e dalla correlata possibilità di esercitare il diritto di libertà religiosa⁶. Gli edifici di culto possono infatti rappresentare il principale fulcro di quella rete di relazioni in cui si estrinseca il diritto alla vita urbana quale presupposto dei diritti di libertà, analogamente a quanto sottolineato da Ildefonso Falcones nel suo romanzo “*La Cattedrale del Mare*”, nel quale è intorno alle maestose mura di una “cattedrale del popolo”⁷ in costruzione in luogo di una preesistente chiesa romanica⁸ nella Barcellona del XIV secolo che si dipanano tutte le lotte per la libertà affrontate dal protagonista, Arnau Estanyol, che si sottrae alla sua iniziale condizione di figlio di un servo fuggiasco - analogamente a tanti migranti dei nostri tempi - anche grazie alla sua affiliazione alla confraternita dei *bastaixos*⁹, punto di partenza del suo percorso di inclusione sociale e di riscatto personale.

Anche nelle società multireligiose contemporanee, invero, la disponibilità di un edificio di culto può assurgere a presidio fondamentale per garantire la piena esplicazione della personalità di ogni individuo attraverso il libero esercizio dei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto di libertà religiosa e di culto. Sembrano così assumere ancora maggiore rilevanza quelle virtuose esperienze di condivisione o di concessione in comodato degli edifici di culto cattolici ai gruppi religiosi di più recente insediamento nel territorio nazionale che sono al momento sprovvisti di un luogo in cui praticare i propri riti religiosi. Tali iniziative, oltre a garantire su un piano di effettività il diritto di libertà religiosa costituzionalmente sancito dall’art. 19 Cost., costituiscono, al contempo, un significativo fattore di coesione sociale grazie alla interazione che si instaura tra le diverse comunità religiose proprio in forza del comune valore simbolico e sacrale riconosciuto al luogo di culto.

La disponibilità di un edificio di culto e la sua libera fruizione divengono, pertanto, i pilastri portanti su cui fondare l’effettivo riconoscimento di un “diritto alla città” in grado di declinarsi secondo la formula arendtiana del “diritto ad avere diritti” (Nitrato

⁶ L’art. 42 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e ss.mm.ii., ad esempio, considera la valorizzazione delle espressioni religiose un fattore di integrazione che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali sono chiamati a promuovere. In argomento cfr. Balsamo 2015: 119-134. Vedasi inoltre d’Arienzo 2016.

⁷ «Avevano cominciato a costruire Santa Maria del Mar, dunque, per il popolo e grazie al popolo, come attestava la prima pietra dell’edificio, collocata nel punto esatto in cui sarebbe sorto l’altare maggiore e dove, diversamente da quanto succedeva con i cantieri che avevano l’appoggio delle autorità, venne scolpito solo lo scudo della parrocchia, a dimostrare che quel tempio, con i relativi diritti, apparteneva solo ed esclusivamente ai parrocchiani che l’avevano voluto: i più ricchi con i loro soldi e i poveri con il loro lavoro», Falcones 2020: 97. Il nuovo edificio di culto avrebbe così rappresentato «uno spazio comune per tutti i fedeli, senza distinzioni», Falcones 2020: 215.

⁸ «Il quartiere della Ribera de Mar di Barcellona, in cui si stava costruendo la chiesa in onore della Vergine Maria, era cresciuto come un sobborgo della Barcellona carolingia, circondata e fortificata dalle antiche mura romane. Alle origini era un semplice quartiere di pescatori, scaricatori di porto e gente di umili origini. Già allora aveva una piccola chiesa, quella di Santa Maria de les Arenes, edificata nel luogo dove si supponeva fosse stata martirizzata santa Eulalia nel 303. La chiesa minore di Santa Maria de les Arenes era stata battezzata così proprio perché era stata innalzata sulla sabbia della spiaggia di Barcellona, ma la stessa sedimentazione che aveva reso impraticabili il porto di cui la città aveva usufruito in passato aveva poco a poco allontanato la chiesa dall’arenile che configurava la costa, costringendola a rinunciare alla sua denominazione originale. Era dunque passata a chiamarsi Santa Maria del Mar perché, benché la costa si fosse allontanata, non per questo era venuto meno la devozione di tutti gli uomini che dal mare traevano il loro sostentamento [...] Adesso che il quartiere della Ribera era diventato una zona ricca e prosperosa, la vecchia chiesa romanica in cui si recavano i pescatori e la gente di mare per venerare la loro patrona si era rivelata troppo piccola e misera per gli ormai facoltosi e agiati fedeli», Falcones 2020: 96-97.

⁹ I *bastaixos* erano gli scaricatori di porto che trasportavano le pietre necessarie alla costruzione della Cattedrale di Santa Maria del Mar.

Izzo 2017:101)¹⁰. Una conferma di questa prospettiva, del resto, si rinviene nella stipula dei «Patti di condivisione e cittadinanza», siglati da alcuni Comuni con le rispettive comunità islamiche locali¹¹, in cui «la costruzione di una cittadinanza condivisa» passa dalla concreta disponibilità degli edifici di culto e dalla loro destinazione a luoghi del dialogo aperti a tutti, come dimostrato, nel contesto torinese, con l'organizzazione della Giornata Europea «Moschea aperta, spazio per tutti»¹².

3. Il riuso ecclesiale degli edifici di culto cattolici quale fattore di rigenerazione urbana

La prospettiva di un utilizzo condiviso degli edifici di culto cattolici¹³ o del loro affidamento a comunità religiose non cattoliche è espressamente contemplata nei diversi documenti elaborati dalla *Congregazione per il Clero* (ora *Dicastero per il Clero*¹⁴), dalle Conferenze episcopali nazionali e dal *Pontificio Consiglio della Cultura*, con cui sono state dettate indicazioni in grado di favorire una più uniforme applicazione del can. 1222 *C.i.c.*, soprattutto al fine di impedire che la chiesa possa essere destinata ad un uso «indecoroso» dopo la sua riduzione ad uso profano. Per tali ragioni le *Linee guida* rimarcano la necessità di preferire alla definitiva dismissione dell'edificio di culto un suo possibile riuso ecclesiale finanche attraverso l'affidamento ad altre comunità religiose cristiane (Tomer 2023; Balsamo 2022).

Emblematico, in tal senso, è quanto stabilito dal *Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana* nel Documento «*Le chiese non più utilizzate per il culto*» del 4 ottobre 2012¹⁵. Nel ribadire che

¹⁰ Secondo l'Autore: «il diritto alla città, letto come diritto ad avere diritti, può aprire ulteriori ambiti di riflessione per una comprensione di quei processi di rivendicazione giuridica che costituiscono una parte fondamentale della città contemporanea come spazio politico e giuridico».

¹¹ Sui «Patti di condivisione e di cittadinanza» siglati nelle città di Torino e Firenze con le rispettive comunità islamiche locali nel febbraio 2016 cfr. d'Arienzo 2018: 89 ss. Il testo del *Patto di Condivisione con i rappresentanti della comunità islamica cittadina di Torino* del 9 febbraio 2016 è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/ucstampa/2016/article_82.shtml. Il suo originario ambito di operatività, in occasione del rinnovo del 15 marzo 2023, è stato esteso all'intera città metropolitana di Torino. Cfr. il *Comunicato Stampa* del Comune di Torino del 15 marzo 2023, consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_144.shtml.

¹² Cfr. <https://www.islamtorino.it/firma-del-patto-di-condivisione-tra-citta-di-torino-e-centri-islamici/>.

¹³ Significative sono infatti le esperienze di «church-sharing» e di ospitalità inter-rituale, la creazione di sale di preghiera e di meditazione multireligiosa presso strutture pubbliche (in particolare ospedali) e la realizzazione di centri-multireligiosi in grado di accogliere nei medesimi spazi luoghi di culto di diverse fedi religiose, come nel caso della *House of One* di Berlino o dell'*Abrahamic Family House* di Abu Dhabi. Cfr. Decimo 2021: 205-211. Per una disamina dei fattori che hanno condotto all'insuccesso di alcune di queste esperienze, cfr. Moyaert 2017: 324-342.

¹⁴ A seguito della riforma della Curia romana avvenuta con la *Costituzione Apostolica* *Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo* del 19 marzo 2022, è stato adottato il termine «Dicastero» in luogo di «Congregazione» per designare le istituzioni curiali. Cfr. Francesco, *Costituzione Apostolica* *Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, 19 marzo 2022, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022.

¹⁵ Cfr. Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, 4 ottobre 2012. Ulteriori indicazioni in materia erano state dettate nei precedenti *Orientamenti* del 1992. Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, 1992. *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 9, n. 35.

«prima [...] di decidere la chiusura al culto è necessario verificare tutte le possibili esigenze e utilità pastorali anche diverse da quelle iniziali, che devono prevalere su ogni valutazione di natura economica»,

il Documento contempla espressamente

«l'opportunità di concedere l'uso dell'edificio di culto, tramite apposita convenzione, ad altri soggetti ecclesiali diversi dall'ente proprietario quali [...] comunità cattoliche di migranti, associazioni riconosciute, confessioni religiose cristiane non cattoliche, ecc. che, oltre all'utilizzo, possano assicurare la manutenzione almeno ordinaria dell'edificio di culto»¹⁶.

L'implementazione di simili esperienze tra le diverse comunità cristiane in nome della fraternità ecumenica¹⁷ sembra essere ulteriormente favorita anche dalle *Linee Guida* del 17 dicembre 2018 *in tema di dismissione e riuso ecclesiale delle chiese* elaborate dal Pontificio Consiglio della Cultura¹⁸. Le *Linee guida*, infatti, ricomprendono

«nell'alveo dell'«uso religioso» anche il (temporaneo) affidamento dell'edificio di culto ad altre comunità cristiane» (Balsamo 2022: 145),

in quanto al punto n. 7 delle *Raccomandazioni finali* si stabilisce

«che, quando non sia più possibile mantenere un edificio religioso come tale, si faccia uno sforzo per assicurargli un nuovo *uso religioso* (ad esempio, affidandolo ad altre comunità cristiane), culturale o caritativo, per quanto possibile compatibile con l'intenzione originale della sua costruzione»¹⁹.

Diversamente, l'affidamento di un luogo di culto cattolico ad una comunità non cristiana sembra potersi ammettere soltanto dopo che sia intervenuta la sua riduzione ad uso profano con apposito decreto vescovile²⁰. Emblematico, in tal senso, è il caso della

¹⁶ *Ibidem*. Diversamente, le *Linee Guida procedurali* del 30 aprile 2013 della *Congregazione per il clero* (ora *Dicastero per il clero*) – consultabili in *Enchiridion Vaticanum*, 29, 2013 – non facevano alcun cenno al possibile trasferimento degli edifici del culto cattolico a comunità cristiane non cattoliche, limitandosi soltanto a prevedere la possibilità di «usare il luogo per l'esercizio di altri apostolati o servizi cattolici». Sul punto cfr. Balsamo 2022: 143-145.

¹⁷ Cfr. Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, Città del Vaticano, 2004, n. 56. Di tali esperienze, nel contesto italiano, hanno beneficiato soprattutto le comunità cristiane ortodosse. La possibilità di un affidamento dei luoghi di culto cattolici anche in favore di comunità non cristiane è tuttavia esclusa dallo stesso Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, *Istruzione Erga migrantes caritas Christi*, Città del Vaticano, 2004, n. 61, in cui si afferma che «per evitare comunque fraintendimenti e confusioni, considerate le diversità religiose che reciprocamente riconosciamo, per rispetto ai propri luoghi sacri e anche alla religione dell'altro, non riteniamo opportuno che quelli cattolici - chiese, cappelle, luoghi di culto, locali riservati alle attività specifiche della evangelizzazione e della pastorale - siano messi a disposizione di appartenenti a religioni non cristiane [...]».

¹⁸ Cfr. Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, 17 dicembre 2018, consultabili all'indirizzo: www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/guidelines_it.pdf.

¹⁹ *Ivi*, *Raccomandazioni finali*, n. 7.

²⁰ Nonostante il punto n. 35 degli *Orientamenti* della Conferenza Episcopale Italiana del 1992 abbia previsto la possibilità di adibire un edificio di culto cattolico temporaneamente chiuso anche a «funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari», senza dunque escludere le comunità non cristiane, di diverso segno sono le già esaminate *Linee Guida procedurali* del 30 aprile 2013 elaborate dall'allora *Congregazio-*

«moschea ricavata nella Chiesa di San Paolino di Nola, scelta per il suo orientamento verso la Mecca, e ceduta alla Regione Siciliana dalla Diocesi di Palermo dopo che la stessa era stata ritenuta non più destinata al servizio liturgico» (Ingoglia 2017: 235)²¹.

Nella direzione di una più accentuata valorizzazione della polifunzionalità degli edifici di culto cattolici, fondata sulla ricerca di nuove forme di uso misto sociale-religioso, sembra invece muoversi l'Istruzione "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa", emanata il 29 giugno 2020 dall'allora Congregazione per il Clero. L'Istruzione mira a stimolare un processo di conversione missionaria delle strutture tradizionali parrocchiali e dei relativi edifici di culto mediante la loro conversione in

«avamposti missionari e strumenti di prossimità, in grado di assicurare momenti di preghiera e adorazione eucaristica, e altre attività a beneficio dei fedeli, in special modo quelle relative alla carità verso i poveri e i bisognosi e alla cura degli ammalati»²².

Di tal guisa, gli edifici di culto, comprese le chiese parrocchiali meno utilizzate, senza perdere la loro destinazione al culto cattolico potrebbero accogliere lo svolgimento di attività di carattere sociale e caritatevole, compresa quella dell'accoglienza dei migranti, sulla cui importanza, peraltro, si è più volte soffermato l'attuale Pontefice, il quale, rispetto alla sempre più frequente trasformazione dei monasteri in strutture ricettive, ha ribadito la necessità di destinare prioritariamente tali strutture all'accoglienza dei rifugiati²³.

Attraverso l'implementazione di esperienze di riuso ecclesiale accompagnate dallo svolgimento di attività di carattere sociale, pertanto, si garantirebbe la conservazione della funzione identitaria e sacrale degli edifici di culto unitamente allo svolgimento di attività che generano indubbe ricadute positive in termini di rigenerazione urbana e che paiono in grado sia di rivolgersi ad ampie fasce della comunità cittadina sia a fungere da incubatrici per le energie proprie del mondo dell'associazionismo e del volontariato, non solo di ispirazione religiosa.

La sperimentazione di utilizzi misti degli edifici di culto tali da contemperare la loro originaria destinazione con una rinnovata dimensione culturale, sociale e umanitaria, può così rappresentare un importante strumento di inclusione sociale, in grado di contribuire alla ricostituzione di quei rapporti che ogni spazio urbano deve intessere con le relative «comunità di vita», sempre più di frequente «spezzati» o «anestetizzati» nelle metropoli contemporanee (Rosito 2018).

ne per il clero e l'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.

²¹ Simili esperienze, come si vedrà *infra*, non hanno sempre ricevuto, tuttavia, un adeguato sostegno da parte delle autorità civili.

²² Cfr. Congregazione per il Clero, *Istruzione "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa"*, 29 giugno 2020, n. 117.

²³ Cfr. Francesco, *Discorso del Santo Padre Francesco in occasione della visita al "Centro Astalli" di Roma per il servizio ai rifugiati*, 10 settembre 2013, consultabile in www.vatican.va.

4. Sussidiarietà orizzontale e trasformazione degli edifici di culto dismessi in “beni comuni”

Oltre ai casi di riuso ecclesiale, i processi di rigenerazione urbana possono dispiegare ancora maggiori benefici sulla collettività in caso di trasformazione in chiave sociale e culturale degli edifici di culto dismessi. A seguito dell’emanazione del *decretum de profanando* da parte dell’Ordinario Diocesano (can. 1222 *C.i.c.*) - con cui, peraltro, si individua anche l’uso profano non indecoroso cui il cespite sarà destinato, generalmente attività di tipo culturale, come «sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei»²⁴ - tali luoghi potranno pertanto costituire il fulcro dei successivi processi di rigenerazione urbana. Del resto, le numerose esperienze di rigenerazione urbana adottate mediante la valorizzazione culturale degli edifici di culto hanno dimostrato la loro capacità di incidere positivamente sulla coesione sociale delle comunità urbane e sul miglioramento complessivo della qualità di vita della popolazione, testimoniato anche dal germogliare di esperienze artistiche e creative²⁵.

Le stesse *Linee Guida* del *Pontificio Consiglio della Cultura* definiscono il riuso funzionale delle chiese dismesse come

«un’opportunità, se ricondotto al principio dell’economia circolare, che si ispira alla natura e che si fonda innanzitutto proprio sul riuso, il restauro, la rigenerazione, il riciclo»²⁶.

Anche mediante il riuso degli edifici di culto dismessi, in altri termini, la Chiesa cattolica può contribuire alla sfida della “umanizzazione delle città e del territorio”, di cui l’inclusione sociale e la questione ecologica rappresentano i due principali corollari²⁷.

In ragione della presa d’atto dell’incidenza degli interventi di rigenerazione urbana imperniati sul riuso degli edifici di culto sul tessuto sociale circostante i punti nn. 4 e 5 delle *Raccomandazioni finali* delle *Linee Guida* del *Pontificio Consiglio della Cultura* richiedono che alla base della decisione di destinare il cespite ad un suo uso profano vi debba essere sempre il coinvolgimento non soltanto dei diversi soggetti ecclesiali ma anche della comunità civile, degli operatori sociali, dei fedeli e dei professionisti del settore. In tal modo, la pianificazione degli interventi di riuso degli edifici di culto dismessi delinea un’esperienza di “urbanistica collaborativa” (De Luca 2018: 309-323) in grado di attuare il principio di sussidiarietà orizzontale garantito dall’art. 118, quarto comma Cost. non soltanto sul piano formale, ma anche in una dimensione sostanziale, dal momento che «ogni decisione sul patrimonio culturale deve essere inserita in una visione territoriale complessiva delle dinamiche sociali»²⁸ e può, pertanto, condurre ad

²⁴ Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, *I beni della Chiesa in Italia*, 9 dicembre 1992.

²⁵ Si consideri, ad esempio, la riattazione degli edifici di culto mediante l’impiego dell’arte di stile coloniale da parte delle comunità di immigrati cattolici di Miami (cfr. Garcia 2017: 409-427) o lo sviluppo dell’arte della pittura su vetro, utilizzata per il recupero creativo di numerose chiese dismesse delle periferie londinesi (cfr. Ahmed, Dwyer 2017: 371-387). In argomento cfr. anche Balsamo 2020: 65-72.

²⁶ Cfr. Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, 17 dicembre 2018, cit., n. 11.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

«una gestione condivisa o collettiva del bene, indipendentemente dal suo regime proprietario, tale da consentirne la fruizione da parte di chiunque» (Dimodugno 2023: 273).

Per garantire che l'intervento di rigenerazione urbana soddisfi effettivamente finalità di interesse generale gli strumenti giuridici più idonei possono essere individuati nella stipula di "patti di collaborazione" tra Comuni, gruppi organizzati di cittadini, Diocesi ed enti ecclesiastici proprietari (Tuccillo 2020: 94-100)²⁹, nell'istituzione di un *trust* o, ancor meglio, nella costituzione di una "fondazione di partecipazione" (Dimodugno 2023: 296 ss.), come suggerito dall'*Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport* della Conferenza Episcopale Italiana nel Documento del 25 febbraio 2016 "*Parchi culturali ecclesiali. Idee e linee orientative*"³⁰. È soprattutto la costituzione della "fondazione di partecipazione", in ragione del suo carattere aperto, a garantire un'attività di monitoraggio idonea ad assicurare la persistente destinazione dell'iniziativa al soddisfacimento delle esigenze delle comunità urbana.

La riconversione degli edifici di culto dismessi in "beni comuni" culturali e sociali (Dimodugno 2022: 11-37) aperti alla libera fruizione della collettività non è stata, tuttavia, adeguatamente incentivata mediante l'adozione di interventi strutturali.

Nel contesto italiano³¹ si è mossa in questa direzione soltanto la Regione Emilia-Romagna. L'art. 9, comma primo, lett. h), della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 21 dicembre 2017, n. 24, recante la "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", ha infatti stabilito che

«una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria [...] è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici» (Dimodugno 2023: 276)³².

²⁹ È possibile fare ricorso ai "patti di collaborazione" anche quando l'edificio di culto sia di proprietà privata (Dimodugno 2023: 273), analogamente agli accordi previsti dall'art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Marzaro 2017: 151-153).

³⁰ Cfr. Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport - Conferenza Episcopale Italiana, *Parchi culturali ecclesiali. Idee e linee orientative*, 25 febbraio 2016, consultabile all'indirizzo <https://turismo.chiesacattolica.it/>.

³¹ Molto più incisivi sono stati gli interventi adottati nel contesto fiammingo. Con l'aggiornamento del 16 agosto 2012 del *Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus* del 7 maggio 2004, il Governo fiammingo ha imposto alle singole fabbricerie annesse ai luoghi di culto - pena la revoca di ogni finanziamento pubblico - l'elaborazione di un piano strategico concernente l'uso di tutte le chiese insistenti nel territorio, stabilendo, in mancanza, l'utilizzo condiviso dei luoghi di culto tra diversi gruppi religiosi o la definitiva destinazione dell'immobile a finalità non culturali, d'intesa con le competenti autorità confessionali. Il provvedimento è consultabile all'indirizzo <http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decree/2004/05/07/2004036380/justel>. Per approfondimenti vedasi Dimodugno 2017: 27-29, nonché Balsamo 2020: 69.

³² Secondo l'Autore la soluzione elaborata dalla Regione Emilia-Romagna «dovrebbe essere esplorata anche dalle altre Regioni e, in ogni caso, ispirare la legislazione statale, nell'ambito delle proprie competenze relative ai principi e ai criteri direttivi in materia urbanistica, affinché il riuso delle strutture già esistenti, anziché la costruzione di nuovi edifici e il consumo di territorio vergine, diventi un principio d'ordine generale».

5. Il recupero e la conservazione dei luoghi culto nel PNRR e il mancato finanziamento di progetti di riuso degli edifici di culto dismessi

Le considerazioni appena esposte dimostrano come il riuso ecclesiale e la valorizzazione in chiave sociale e culturale degli edifici di culto dismessi possono integrare un'azione di "rigenerazione urbana integrale" in grado di avviare un efficace processo di progressiva rivitalizzazione del sostrato economico e sociale della città anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'*Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile*³³, quali la riduzione delle diseguaglianze e la coesione sociale.

Non minore rilievo assumono anche quelle specifiche azioni dirette al recupero e alla conservazione dei luoghi di culto, operazioni che a norma del can. 1222 *C.i.c.* consentono anche di scongiurare il rischio di una loro possibile dismissione. Nel ricomprendere gli edifici di culto tra i «luoghi identitari per le comunità urbane» il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1, Intervento M1C3 Turismo e Cultura - attribuisce notevole importanza al loro restauro in quanto «fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana»³⁴. Non a caso, nell'ambito dell'Investimento 2.4 "*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)*", uno dei principali interventi finanziati, per un complessivo importo di circa 250 milioni di euro, ha riguardato il restauro di duecentottantasei chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC)³⁵ con l'obiettivo di rilanciarne il valore artistico e culturale (Gassi 2023)³⁶, come nel caso dei numerosi edifici di culto presenti, in particolare, nei centri storici di Napoli³⁷ e di Venezia (Marini S., Roversi Monaco M, 2017: 368-369).

³³ La versione integrale dell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, approvata con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, è consultabile all'indirizzo: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.

³⁴ L'intervento M1C3 – Investimento 2.4 "*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)*" annovera tra i principali obiettivi quello di restituire alle popolazioni «monumenti particolarmente rappresentativi dell'identità locale grazie a dinamiche di riappropriazione nelle comunità coinvolte, integrazione e coinvolgimento della popolazione giovanile attraverso il rilancio del senso di appartenenza alla comunità attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione su aspetti legati al benessere civile, alla tutela ambientale, al patrimonio culturale».

³⁵ L'elenco delle chiese di proprietà del FEC oggetto degli interventi di recupero è consultabile all'indirizzo:

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99b7f70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/inv2.4/Decreto%20n.%20455%2007.06.2022_Allegato%20%20-%20Elenco%20interventi%20FEC.pdf

³⁶ Il D.M. n. 177 del 21 aprile 2022 ha ripartito la dotazione finanziaria destinata all'investimento 2.4 "*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)*" in quattro linee di azione:

1 – Realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili (euro 240 milioni);

2 – Realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) (euro 250 milioni);

3 – Realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale (CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale (euro 10 milioni);

4 – Creazione di siti per il ricovero di opere d'arte attraverso la realizzazione di n. 5 depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali (euro 300 milioni).

³⁷ Con oltre dodici milioni di euro, ad esempio, il PNRR ha finanziato il restauro del chiostro maiolicato, il ripristino del pergolato storico e il consolidamento e l'adeguamento impiantistico del complesso monumentale di Santa Chiara. Cfr. <https://www.interno.gov.it/it/notizie/250-milioni-dal-pnrr-restauro-286-chiese-fondo-edifici-culto>.

L'esecuzione degli interventi avverrà sulla base di un apposito accordo quadro predisposto da Invitalia S.p.A., quale centrale di committenza, a norma del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023)³⁸.

La centralità dell'esperienza religiosa nella vita dell'individuo e delle comunità urbane, unitamente all'esigenza di proteggere una parte fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, ha inoltre giustificato il finanziamento, sempre nell'ambito dell'Investimento 2.4, di ulteriori interventi di adeguamento sismico di luoghi di culto, torri e campanili, per complessivi duecentoquaranta milioni di euro. Ulteriori risorse sono state inoltre stanziare per la valorizzazione e la manutenzione straordinaria dei luoghi giubilari, in vista del Giubileo 2025.

Maggiormente proiettate verso l'obiettivo di favorire un maggiore fruibilità dei beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici (Mazzoni 2022; Chizzoniti, Gianfreda 2021) sono invece gli investimenti diretti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive di musei, biblioteche e archivi, rispetto ai quali

«le realtà ecclesiali si sentono interpellate a mettersi "in rete" con il territorio di riferimento, così da essere fattore propositivo di collaborazione nella rigenerazione di ambiti sociali e culturali» (Russo 2022).

Il progetto PNRR/PEC, definito come «un "intervento epocale" per il rilancio della cultura nel nostro Paese»³⁹, non ha tuttavia stanziato risorse da destinare al riuso in chiave sociale e culturale degli edifici di culto dismessi. La mancata inclusione degli interventi di riuso degli edifici di culto dismessi di proprietà del FEC all'interno dei progetti finanziati con i fondi del PNRR probabilmente costituisce la conseguenza delle scadenze particolarmente serrate entro cui occorre definire i progetti. Pare evidente come tali tempistiche fossero di difficile realizzazione alla luce della disciplina dettata dal Codice di diritto canonico al can. 1222 *C.i.c.* per la riduzione ad uso profano non indecoroso di un edificio di culto. La procedura può essere infatti definita in tempi contenuti soltanto quando risulti accertato che la chiesa non possa in alcun modo essere adibita al culto divino o che non sia possibile restaurarla. In tutti gli altri casi il Vescovo diocesano dovrà invece verificare, secondo il suo prudente apprezzamento e sulla scorta del parere del Consiglio presbiterale, la sussistenza di "altre gravi ragioni" con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti sui cespiti⁴⁰.

Le risorse del PNRR non hanno altresì finanziato progetti di riuso in chiave culturale e sociale degli edifici di culto dismessi di proprietà degli enti ecclesiastici/religiosi civilmente riconosciuti. Va da sé che in tali casi il complessivo procedimento di riduzio-

Su alcune esperienze di riuso in chiave culturale e sociale degli edifici di culto dismessi presenti nella Città di Napoli cfr. Di Luggo 2019: 248-253, la quale sottolinea l'importanza che ha assunto, in termini di rigenerazione urbana, il bando indetto nel 2011 dalla Curia di Napoli «per il riuso, il restauro e la valorizzazione a fini spirituali, culturali, sociali e formativi di edifici religiosi di proprietà della Curia di Napoli chiusi al culto».

³⁸ Sul punto è stato evidenziato come «la scelta dell'accordo quadro risulta la più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura di affidamento dei contratti pubblici, alla luce di una situazione in cui è doveroso tener conto di fattori quali l'elevata strategicità degli interventi, la ristrettezza dei tempi di realizzazione delle opere e le negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea». Cfr. Gassi 2023: 108.

³⁹ Cfr. Ministero dell'Interno, *PNRR/FEC: Un "intervento epocale" per il rilancio della cultura nel nostro Paese*, Roma, 2022, p. 3.

⁴⁰ Con riguardo alla riduzione ad uso profano degli oratori, invece, il can. 1224, § 2 *C.i.c.* si limita soltanto a richiedere l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

ne ad uso profano non indecoroso del cespite si accompagna generalmente anche alla contestuale alienazione del bene. Inoltre, qualora l'edificio di culto rivesta anche caratteristiche culturali la sua alienazione dovrà essere autorizzata dal Ministero della Cultura, chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 65, comma 4-*bis* del D. Lgs. n. 42 del 2004, che dal trasferimento non derivi un danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni (Botti 2023: 66)⁴¹. In tale ipotesi, nondimeno, l'atto di trasferimento, sprovvisto della clausola sul possesso, dopo essere stato notificato al competente soprintendente, rimarrà sospensivamente condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della P.A. entro il termine di sessanta giorni (artt. 60-62 del D. Lgs. n. 42 del 2004) (Balsamo 2022: 47-48; Fuccillo 2009; Ricca 1999).

L'esercizio della c.d. "prelazione artistica", unitamente agli altri adempimenti richiesti per l'adempimento delle normative urbanistiche e paesaggistiche, impone, pertanto, l'instaurazione di un necessario dialogo con le competenti autorità civili che si traduce, inevitabilmente, anche in una maggiore durata dell'intero procedimento, incompatibile con le tempistiche imposte dal PNRR.

6. Considerazioni conclusive

La mancata devoluzione dei fondi stanziati con il PNRR ad iniziative di riuso in chiave culturale e sociale degli edifici di culto dismessi ha rappresentato un'occasione persa rispetto all'obiettivo – previsto espressamente dall'art. 1, comma 534 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) – di promuovere processi di rigenerazione urbana in grado di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

A tale situazione non è stato posto rimedio nemmeno dalle successive leggi di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197) e 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), le quali, peraltro, non hanno riproposto la misura finanziata con 300 milioni di euro dall'art. 536, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 della legge n. 234 del 2021, che contemplava, oltre alla manutenzione e alla ristrutturazione, anche la «rifunzionalizzazione» di aree, edifici e strutture edilizie pubbliche per lo sviluppo di servizi sociali, culturali, educativi, didattici e sportivi. La disponibilità di tali risorse, invero, permetteva ai Comuni, in sinergia tra loro⁴², di realizzare progetti di rigenerazione urbana imperniati sul riuso e sulla valorizzazione in chiave sociale e culturale anche dei numerosi edifici di culto dismessi di proprietà comunale.

In assenza di un adeguato sostegno pubblico all'implementazione di esperienze di riuso degli edifici di culto dismessi, anche di proprietà privata⁴³, diviene così fondamentale il ricorso ad iniziative promosse da associazioni e comitati, i quali

⁴¹ In caso di diniego, peraltro, il Ministero ha la facoltà di indicare alternative destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione (art. 55, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 42 del 2004).

⁴² I contributi potevano essere richiesti anche dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. L'importo massimo di ciascun finanziamento è stato pari a 5 milioni di euro.

⁴³ Al di là della Legge regionale dell'Emilia-Romagna del 21 dicembre 2017, n. 24, anche le diverse normative regionali emanate in tema di rigenerazione urbana, di riuso e di contenimento del consumo di suolo non approntano misure specifiche in grado di favorire la progettazione di interventi di riconversione in chiave culturale e sociale degli edifici di culto dismessi. In argomento cfr. Botti 2023: 163-164, la quale

«potrebbero cercare di reperire autonomamente, quantomeno in parte, le risorse necessarie per dar vita a operazioni di riuso, sia autotassandosi, attraverso la fissazione di una sorta di “quota sociale”, sia mediante il ricorso agli innovativi strumenti e tecniche di *fundraising* e *crowdfunding*» (Dimodugno 2023: 269).

In tale ambito si rivelerebbe fondamentale il coinvolgimento, anche in rete fra loro, delle diverse comunità religiose, compresi i gruppi religiosi di più recente insediamento, la cui azione congiunta dovrebbe essere favorita dagli enti pubblici territoriali in base al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, quarto comma Cost. L’adozione di modelli di gestione multilaterale di valorizzazione culturale e sociale degli edifici di culto dismessi, aperti alla partecipazione delle diverse comunità religiose presenti nel contesto metropolitano (Samorè 2024; Ricca 2019), garantirebbe, infatti, una maggiore polifunzionalità del sito e la sua effettiva destinazione ad attività di interesse generale, oltre a costituire un efficace veicolo di costruzione di una cittadinanza inclusiva.

Di converso, anche in considerazione degli stringenti limiti imposti dalle diverse leggi regionali per la costruzione di nuovi edifici di culto (Parisi 2015; Croce 2016; Oliosi 2016), dovrebbero ricevere adeguato supporto le sempre più frequenti istanze, provenienti dalle comunità religiose non cristiane, di adibire l’edificio di culto cattolico dismesso a spazio per l’esercizio dei propri riti religiosi. Tale possibilità, tuttavia, non ha sempre ricevuto adeguato sostegno da parte delle autorità civili, come dimostra la *querelle* giudiziaria, ancora in corso, relativa alla chiesa dismessa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, (Decimo 2021: 203-204).

La vicenda trae origine dall’aggiudicazione da parte dell’Associazione Musulmani di Bergamo del bando di gara relativo all’alienazione della “Chiesa – Casa dei frati”, facente parte dell’ex Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” e dichiarata, prima della sua dismissione, di interesse storico artistico nel 2008 dalla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia. L’edificio di culto, inoltre, nel 2015 era stato concesso in comodato d’uso gratuito alla locale comunità ortodossa romana.

Sulla vertenza che tuttora oppone la Regione Lombardia all’Associazione Musulmani di Bergamo si è di recente pronunciata la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 novembre 2023, n. 30517. La pronuncia, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, ha confermato quanto accertato in prime cure dal Tribunale di Bergamo in ordine al carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Regione Lombardia, la quale avrebbe esercitato la prelazione culturale di cui all’art. 60-62 del D. Lgs. n. 42 del 2004 al solo fine di impedire - come emerso anche dalle dichiarazioni rese pubblicamente da esponenti politici della Regione Lombardia - che «un luogo della cristianità» potesse essere trasformato in moschea⁴⁴. La Corte di

intravede dei possibili spazi per l’operatività di progetti di riuso esclusivamente temporaneo degli edifici di culto cattolici dismessi – utilizzabili anche per usi ecclesiali misti - soltanto nell’art. 8 della legge regionale veneta del 6 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017), recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” (p. 161).

⁴⁴ All’aggiudicazione dell’immobile da parte dell’Associazione Musulmani di Bergamo è seguita la stipula dell’atto pubblico di compravendita, sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o di altri enti pubblici territoriali. Anche sulla base delle dichiarazioni pubbliche rese da alcuni esponenti politici della Regione Lombardia - in cui si segnalava l’esigenza di intervenire per scongiurare il rischio che «un luogo della cristianità» potesse essere trasformato in moschea - con D.G.R. 20 mag-

Cassazione ha così accolto la doglianza dell'Associazione Musulmani di Bergamo aggiudicataria del bene, che lamentava di essere stata trattata «meno favorevolmente di quanto sarebbe stata la comunità ortodossa romena nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse presentato l'offerta economica più alta»⁴⁵.

La pronuncia della Corte di Cassazione costituisce la riprova delle notevoli potenzialità che possono essere dispiegate dall'azione civile antidiscriminazione di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286 del 1998 contro ogni forma di «discriminazione collettiva» su base religiosa, soprattutto in considerazione alla legittimazione processuale attiva riconosciuta anche agli enti religiosi quando i destinatari delle condotte discriminatorie non siano individuabili «in modo diretto e immediato» (Balsamo 2015).

In definitiva, il ricorso a tale strumento di tutela giurisdizionale può efficacemente contribuire al progressivo superamento degli «ostacoli» ancora frapposti all'utilizzo degli edifici di culto cattolici dismessi da parte dei gruppi religiosi di più recente insediamento, favorendo l'approdo verso processi di rigenerazione urbana in grado di attuare concretamente quel «diritto alla città» che nelle contemporanee società multiculturali e multireligiose non può prescindere dalla garanzia del diritto delle confessioni religiose di disporre di luoghi in cui esercitare liberamente il proprio culto⁴⁶.

gio 2019, n. XI/1655 la Regione Lombardia esercitava il diritto di prelazione, procedendo, il successivo 1 luglio 2019, alla compravendita del cespite.

L'Associazione Musulmani di Bergamo impugnava il provvedimento sia innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sia innanzi al Giudice ordinario ai sensi degli artt. 702 *bis* c.p.c. e 44 D. Lgs. n. 286 del 1998, eccependo, in questa sede, il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Regione Lombardia, che ha trattato l'associazione islamica «meno favorevolmente di quanto sarebbe stata la comunità ortodossa romena nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse presentato l'offerta economica più alta».

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza n. 3343 del 12 ottobre 2020, in accoglimento della domanda attorea del 18 ottobre 2019, ha ordinato, ai sensi dell'art. 28, quinto comma, d. lgs. 150 del 2011, la cessazione della condotta discriminatoria e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, compresa la conseguente revoca della D.G.R. La pronuncia di primo grado veniva impugnata dalla Regione Lombardia innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, la quale con sentenza del 1 marzo 2022, n. 281 riformava la sentenza di prime cure dichiarando l'inammissibilità del ricorso promosso ex art. 702 *bis* c.p.c. dall'Associazione Musulmani di Bergamo. Avverso la suddetta pronuncia l'Associazione Musulmani di Bergamo proponeva ricorso per Cassazione, la quale, con la recente sentenza del 3 novembre 2023, n. 30517 ha confermato la discriminatorietà dell'operato della Regione Lombardia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione.

⁴⁵ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza 3 novembre 2023, n. 30517.

⁴⁶ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 5 dicembre 2019, n. 254: «La libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici». In argomento vedasi Marchei 2018, nonché Vazquez 2022.

Riferimenti bibliografici

- Ahmed N., Dwyer C., 2017. «Living, changing light”: stained glass art and gendered creativity in suburban churches», *Culture and Religion*, 4, pp. 371-387.
- Azzimonti C., 2016. «Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse», *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, pp. 59-69.
- Balsamo F., 2015. «Integrazione sociale e lotta alla discriminazione: il contributo dell'associazionismo religioso», *Diritto e Religioni*, 2, pp. 119-134.
- Balsamo F., 2019, *Le normative canoniche antimafia*, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore.
- Balsamo F., 2020. *Creative cities and religion. The potential contribution of religion to the development of culture in urban and suburban spaces*, in I. D'Ambrosio, P. Palumbo (eds.), *Welfare and market: a social, economic and legal analysis*, Sumy (Ukraine), Virtus Interpress, pp. 65-72.
- Balsamo F., 2022, *Alienazioni e acquisti degli enti ecclesiastici*, in F. Bocchini (a cura di), *Le vendite immobiliari. Statuti, tecniche e tutele*, II edizione riveduta e aggiornata, Milano: Giuffrè, pp. 45-75.
- Balsamo F., 2022. *Il riuso delle chiese dismesse alla luce delle Linee guida del Pontificio Consiglio della Cultura*, in V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. échappé, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Cosenza: Luigi Pellegrini Editore, pp. 135-150.
- Beaumont J. (ed.), 2019. *The Routledge handbook of postsecularity*: London-New York, Routledge.
- Bolgiani I., 2014. «La dismissione delle chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico», *Jus*, 3, pp. 555-582.
- Botti F., 2023. *L'edilizia di culto all'alba del XXI secolo. Tra vecchi problemi e nuove sfide*, Bologna: Bologna University Press.
- Cardia C., 2008. *Edifici di culto e nuove religioni, Il diritto ecclesiastico*, 1-2, p. 13 ss.
- Carrera L., 2021. «Gli anziani e la domanda di città», *Società. Mutamento. Politica, Rivista Italiana di Sociologia*, 11, pp. 203-211.
- Cavana P., 2016. «Chiese dismesse: una risorsa per il futuro», *Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, 10, dicembre 2016, pp. 44-56.
- Cavana, P. 2012. «The issue of redundant places of worship», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 19 marzo 2012, pp. 1-37.
- Chiti, E., 2017, *La rigenerazione di spazi e beni: una nuova funzione amministrativa?*, in F. Di Lascio, F. Giglioni (a cura di), *La rigenerazione di beni e di spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, Bologna: Il Mulino, pp. 13-38.
- Chizzoniti, A. G., Gianfreda, A., 2021. «Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano», *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 3.
- Consorti P., 2023. «I «luoghi di culto» fra diritto della Chiesa cattolica e diritto statale italiano», *Ephemerides iuris canonici*, 1, pp. 63-76.

- Croce, M. 2016. «L'edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016: esigenze di libertà, ragionevoli limitazioni e riparto di competenze fra Stato e Regioni», *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 maggio 2016.
- Curcio, G.G.; Serritella, V.D. (a cura di), 2023. *Umanesimo e povertà educativa nei Paesi del Mediterraneo*, Roma: Aracne.
- d'Arienzo M., 2016. «Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti», *Diritto e Religioni*, 2, pp. 270-290
- d'Arienzo M., 2018. *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza: Luigi Pellegrini Editore.
- d'Arienzo, M., 2006. *Confessioni religiose e comunità*, in M. Tedeschi (a cura di), *Comunità e Soggettività*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore: pp. 279-292.
- Decimo L., 2021. *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Di Luggo, A. 2019. *Il riuso dei luoghi nati per il culto per la rigenerazione urbana*, in A. Aveta (a cura di), *Proposte per il futuro di Napoli e del suo hinterland*, Napoli: Editori Paparo, pp. 248-253.
- Dimodugno D., 2017. «Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 23, pp. 1-32.
- Dimodugno D., 2022. «Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 12, pp. 11-37.
- Dimodugno D., 2023. *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Torino: Università degli Studi di Torino, Torino.
- Falcones I., 2020. *La Cattedrale del popolo*, V ed., Milano: Longanesi (I ed., 2007).
- Fuccillo A. 2009. «I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, marzo 2009, pp. 1-17.
- Garcia A., 2017. «Colonial art as ethnic unifier», *Culture and Religion*, 4, pp. 409-427.
- Gassi V., 2023. «Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto». *Diritto e Religioni*, 1, pp. 100-113.
- Giusti A., 2021, «La rigenerazione urbana tra consolidamento dei paradigmi e nuove contingenze». *Diritto amministrativo*, 2, pp. 439-473.
- Grazian, F. 2016. «Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, pp. 18-36.
- Gullo C., 1997. «Brevi note sulla gravità della "causa" necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano». *Il diritto ecclesiastico*, 1, 7-11.
- Guzzo L. M., 2017, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, in A. Fuccillo (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità*, Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 507-528.

Fabio Balsamo, *Arnau Estanyol e la costruzione della nuova "Cattedrale del Mare". Rigenerazione urbana e riuso degli edifici di culto nei processi di inclusione sociale.*

- Ingoglia A., 2017. «Welfare migration ed enti religiosi». *JusOnline*, 3, pp. 225-238.
- Lefebvre H., 2014. *Il diritto alla città*, con Prefazione di A. Casaglia, traduzione italiana di G. Morosato, Verona: Ombre Corte.
- Malecha P., 2018. «La riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi». *JusOnline*, 3, pp. 173-198.
- Marchei N., 2018. *Il «diritto al tempio». Dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un percorso giurisprudenziale*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Marini S., Roversi Monaco M., 2017. «Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città». *Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, 11, pp. 358-369.
- Marzaro P., 2017. *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Tricase: Libellula Edizioni.
- Mazzola, R. 2005. *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Milano: Giuffrè.
- Mazzoni G. (a cura di), 2022. *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto, economia*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Merrifield A., 2011. «The right to the city and beyond. Notes on a Lefebvrian reconceptualization». *City*, 3-4.
- Montanari T., 2021. *Chiese chiuse*, Torino: Einaudi.
- Montini, G. P., 2016. «La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune considerazioni». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, pp. 37-58.
- Moyaert M., 2017. «Infelicitous inter-ritual hospitality». *Culture and Religion*, 3, pp. 324-342.
- Musco F., 2009, *Rigenerazione urbana e sostenibilità*, Milano: Franco Angeli.
- Nitrato Izzo, V., 2017. *Gli spazi giuridici della città contemporanea. Rappresentazioni e pratiche*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Oliosì, F., 2016. «La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 25 gennaio 2016, pp. 1-38.
- Parisi M., 2015. «La disciplina giuridica civile dell'edilizia di culto tra promozione della libertà religiosa e istanze antidemocratiche di autoritarismo politico. Il caso della legge lombarda n. 2/2015». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, pp. 461-488.
- Persano D. (a cura di), 2008. *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, Milano: Vita e Pensiero.
- Ribera F., Cucco Pasquale, 2020. «A methodology in choosing a new compatible function in the recovery project of disused religious buildings. Research study in Italy». *Vitruvio. International journal of Architecture Technology and Sustainability*, 1, pp. 1-14.

- Ricca M., 1999. «Prelazione a favore della P.A. ed alienazione di immobili da parte degli enti ecclesiastici ovvero “normativa bilaterale vs. libertà religiosa”», *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, pp. 230-241.
- Ricca M., 2019. *Ubiquitous Sacred Places. The Planetary Interplay of Their Meaning and Legal Protection*, in A. Mambelli, V. Marchetto (eds.), *Naming the Sacred. Religious Toponymy in History, Theology and Politics*, Göttingen: V&R Unipress, pp. 171-198.
- Roccella, A., 2023. «I luoghi di culto come beni culturali». *Ephemerides iuris canonici*, 1, pp. 77-108.
- Rosito V., 2018. «Urbanesimo e globalizzazione. Le città, senza legami culturali, non hanno più un'anima». *Avvenire*, 27 giugno 2018.
- Russo, Mons. Stefano, 2022. «Patrimonio artistico e religioso nel PNRR – L'impegno della Chiesa in Italia». *Chiesaoggi. Architettura e comunicazione*, 17 agosto 2022.
- Samorè, I. 2024. «Ritratti di città. Considerazioni sull'Alterità religiosa e gli edifici di culto tra spazi giuridici interculturali e inedite mappature semantiche». *CALUMET – intercultural law and humanities review*, 19, pp. 76-114.
- Schöch N., 2007. «Relegation of Churches to Profane Use (c. 1222, §2): Reasons and Procedure». *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, 2, pp. 485-502.
- Tomer A., 2022. *Aedes sacrae e edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento Italiano*, Bologna: Bologna University Press.
- Tomer A., 2023. «La “riconversione” dei luoghi di culto in Italia: prospettive ecclesiali per un “uso profano non indecoroso”». *Ephemerides iuris canonici*, 1, pp. 109-160.
- Vazquez M. L., 2022. «La Torre di Pisa e la Moschea ‘fuori luogo’. Libertà, diritti e spazio nella giurisprudenza costituzionale sui luoghi di culto». *Diritto e Religioni*, 1, pp. 54-134.